

**Autorità:** Decreto Legge

**Data:** 24/01/2012

**Numero:** 1

**Gazzetta uff.:** 24/01/2012

**N. gazzetta:** 19

**Classificazioni:** CONCORRENZA (Disciplina della) - In genere

**Testo vigente**

Epigrafe

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 n.1 (in Suppl. ordinario n. 18 alla Gazz. Uff., 24 gennaio 2012, n. 19). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. -

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività'.  
(CRESCITALIA) (LIBERALIZZAZIONI) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 gennaio 2012 n. 1225; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2012 n. 22756/RU; Lettera circolare ISVAP 19 aprile 2012 n. 9-12-007647; Circolare Ministero dell'Interno 10 maggio 2012 n. 5586; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 01 giugno 2012 n. AS941; Lettera circolare ISVAP 05 giugno 2012 n. 9-12-009317; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 giugno 2012 n. AS962; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2012 n. 78201/RU; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 03 dicembre 2012 n. 1/DF; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 03 dicembre 2012 n. AS996; Circolare Ministero della Giustizia 05 marzo 2013, n. 2/2013; Circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 22/E.

## **TITOLO I**

### Titolo I CONCORRENZA

## **CAPO VIII**

### Capo VIII Altre liberalizzazioni

## **ARTICOLO N.39**

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore) (1).

### Art. 39

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale

fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono".

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione.